

P.U. 73-1/ /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

IVANO SALETTA (C.F. SLTVNI61S11D332D), residente in Besana Brianza via G. Zappa n.22, rappresentato e difeso dall'avv. ANNAMARIA TURCHETTI come da procura in atti

CONCLUSIONI

“- Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'art. 268 e segg.ti CCII nei termini proposti e illustrati nelle premesse e validati dal Gestore della crisi nominato, assegnando allo stesso l'incarico di Liquidatore;
- Disporre che dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei Creditori aventi titolo e causa anteriori.



- *Disporre che dalla liquidazione venga esclusa l'autovettura Fiat Punto tg. BH483PJ per la durata di anni 3, trattandosi di bene di alcun valore economico, oltre che necessario per consentire al Ricorrente di raggiungere il posto di lavoro.*”

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 28.02.2025, Ivano Saletta ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII allegando quanto segue:
 - di vivere da solo, essendo divorziato ed essendo le due figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti, in un piccolo appartamento condotto in locazione versando un canone mensile di € 300,00 oltre € 150,00 per spese condominiali;
 - di essere assunto con contratto a tempo indeterminato e con la mansione di conduttore di macchine presso la società la società BESANA APPLICAZIONI PLASTICHE SRL;
 - che la genesi del sovraindebitamento era da rinvenirsi nella instabile e precaria situazione lavorativa, nelle numerose contravvenzioni elevategli, nella necessità di sottoporsi a cure odontoiatriche che lo avevano portato a richiedere due finanziamenti che non era poi riuscito ad onerare;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito (il debitore non ha previsto un allegato ad hoc ma ha fornito una sintetica descrizione in seno al ricorso);
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;



- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore (il debitore non ha previsto un allegato ad hoc ma ha dato semplicemente atto di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione al punto 7) delle premesse del ricorso)
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. dott. Joel Giuliani, il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, nel caso specifico attingendo le risorse dalla trattenuta sullo stipendio che il tribunale vorrà disporre.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Ivano Saletta risiede da oltre un anno a Besana Brianza: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (l'impresa individuale "*Saletta Ivano*", con due distinti numeri di partite iva di cui era titolare, risulta cancellata dal Registro delle Imprese, l'ultima in data 01.07.2016).

Conseguentemente, Ivano Saletta non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 76.517,93 (per debiti assunti e non onorati e, contravvenzioni non pagate), e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da soli crediti futuri per retribuzione: il debitore percepisce un reddito netto annuo da lavoro dipendente di € 23.775,00 (pari a circa € 1.800/1.850,00 mensili oltre tredicesima mensilità) al lordo del pignoramento in corso e da un'autovettura di cui infra;



- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in quanto il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, indicato in un importo compreso nell'intervallo tra € 10.000 ed € 12.000, risulterebbe superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in un intervallo compreso tra € 5.497,76 ed € 5.645,54;
- Va inoltre considerato il fabbisogno mensile. L'ammontare delle spese per il proprio mantenimento sono state quantificate dal ricorrente in complessivi € 1.550,00 mensili.
- Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.
- il ricorrente va autorizzato all'utilizzo dell'autovettura Fiat Punto targata BH483PJ in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro e la cui convenienza alla vendita, al termine della procedura, verrà valutata dal nominando liquidatore;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Ivano Saletta.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII e pertanto anche dei pignoramenti in essere.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di IVANO SALETTA (C.F. SLTVNI61S11D332D), residente in Besana Brianza via G. Zappa n.22

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa **Patrizia Fantin**.

NOMINA Liquidatore il dott. **Joel Giuliani** con studio in VIA LIBERTA' 11 BIASSONO (MB) 20853 – pec joel.giuliani@odcec.mb.legalmail.it.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.



ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Fiat Punto targata BH483PJ.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del



debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 9.04.2025

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Patrizia Fantin

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

